

PROGETTAZIONE EDUCATIVA GENERALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

PREMESSA

In conformità alle linee guida con le quali il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca fornisce indicazioni in materia di integrazione degli alunni disabili nella scuola e impartisce direttive che mirano ad innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, l'I.C. "La Pira-Gentiluomo" si propone di realizzare nella pratica operativa interventi coordinati effettivamente ed efficacemente corrispondenti ai principi e alle norme che disciplinano la materia, anche al fine di confermare il principio della piena integrazione degli alunni con disabilità nelle classi ordinarie.

Non si tratta di introdurre variazioni procedurali sostanziali, ma di fornire a tutti gli operatori scolastici un indirizzo organico che possa orientarne i comportamenti nella direzione di una loro più piena conformità ai principi dell'integrazione, fermo restando, dal punto di vista concettuale e metodologico, la necessità e l'opportunità di distinguere la programmazione personalizzata che caratterizza il singolo percorso dell'alunno con disabilità nella scuola dell'obbligo.

Considerato che l'obiettivo della scuola è quello di realizzare il successo formativo di tutti gli alunni, offrendo loro anche opportunità alternative e diversificate, tendenti a facilitare l'acquisizione dei contenuti e a valorizzare ogni singolo alunno, nel rispetto della sua individualità, assume particolare importanza l'integrazione degli alunni diversamente abili, perché gli stessi possano usufruire di ogni possibile strategia formativa valida per consentire a ciascuno di loro il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.

La stesura di un progetto formativo adeguato sarà effettuata con il supporto dell'equipe psicopedagogica che, nel rispetto della normativa vigente (Legge 104/92, D.P.R. del 24/02/94 e del D.M. 331/98 art.41), collaborerà, insieme alla famiglia e all'equipe pedagogica della classe in cui è inserito l'allievo/a, alla compilazione della documentazione necessaria, riguardante la dimensione dell'apprendimento, correlata agli aspetti riabilitativi e sociali. All'interno di tale progetto dovranno essere individuate e indicate le carenze, le potenzialità, le modalità di intervento, le strategie e tutto ciò che possa ritenersi utile per realizzare un valido intervento educativo, centrando in modo particolare l'attenzione nel coinvolgimento della famiglia.

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un processo irreversibile e, proprio per questo, non può adagiarsi su pratiche disimpegnate che svuotano il senso pedagogico, culturale e sociale dell'integrazione trasformandola da un processo di crescita, per gli alunni con disabilità e per i loro compagni, a una procedura solamente attenta alla correttezza formale degli adempimenti burocratici. Crescere è tuttavia un avvenimento individuale che affonda le sue radici nei rapporti con gli altri e non si può parlare di sviluppo del potenziale umano o di centralità della persona considerandola avulsa da un sistema di relazioni la cui qualità e la cui ricchezza è il patrimonio fondamentale della crescita di ognuno. La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere, dunque, ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità e autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione, riconoscendo la responsabilità educativa di tutto il personale della scuola e confermando la necessità della corretta e puntuale progettazione individualizzata per l'alunno con disabilità, in accordo con gli Enti Locali, l'ASL e le famiglie.

L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94 rappresenta la "vera" natura del ruolo che egli svolge nel processo di

integrazione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è "assegnato alla classe per le attività di sostegno", nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. Questa logica deve informare il lavoro dei gruppi previsti dalle norme e la programmazione integrata.

La presenza nella scuola dell'insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta principalmente attraverso la sua funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione.

Obiettivo fondamentale del processo di integrazione è lo sviluppo delle competenze dell'alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, nonché nella socializzazione, raggiungibile attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti in questione e la pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi, formativi, riabilitativi come previsto dal P.E.I.

Il Dirigente Scolastico, garante dell'offerta formativa che viene progettata ed attuata dall'istituzione scolastica nella sua globalità, promuove e cura tutta una serie di iniziative, programmi di miglioramento del servizio scolastico per gli alunni con disabilità, progetti, iniziative per il coinvolgimento dei genitori e del territorio, costituzione di reti di scuole per obiettivi concernenti l'inclusione, partecipazione agli incontri di CTRH per favorire la continuità educativo-didattica, programmi di miglioramento del servizio scolastico per gli alunni con disabilità.

FINALITA'

Costruire un progetto di vita che consenta all'alunno di "avere un futuro".

Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno/a con disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni. Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di "un futuro possibile", deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO (OGPF)

- Sviluppare le potenzialità della persona negli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale.
- Integrare il soggetto in un contesto sociale.
- Favorire l'acquisizione di abilità strumentali di base, per interagire in modo corretto con la realtà.
- Effettuare esperienze e attivare apprendimenti insieme agli altri.
- Offrire opportunità di apprendimento diversificate per migliorare l'integrazione scolastica.
- Condividere interessi e strategie di lavoro
- Interpretare la socializzazione come uno strumento di crescita da integrare attraverso il miglioramento degli apprendimenti con buone pratiche didattiche (individualizzate e di gruppo).
- Coinvolgere i genitori nell'azione educativa dell'alunno, per realizzare un processo formativo integrato.

Analizzata e valutata la situazione di partenza, ogni docente, in relazione alla tipologia dell'handicap e dei dati raccolti, sceglierà gli obiettivi di apprendimento, attiverà strategie e predisporrà un'organizzazione didattica, relativamente alla durata del tempo scolastico, alle risorse presenti nell'istituzione e alle attività programmate, al fine di garantire il successo formativo, nel rispetto di ogni singola individualità.

Per non disattendere gli obiettivi dell'apprendimento e della condivisione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l'intera classe.

METODOLOGIA E STRUMENTI

Non si può parlare di una scuola inclusiva se al suo interno non si genera una corresponsabilità educativa e formativa 'diffusa', che coinvolga tutti i docenti, e non si possiede una competenza didattica adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa anche con gli alunni con disabilità. La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l'intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni.

Conseguentemente il Collegio dei Docenti potrà provvedere ad attuare tutte le azioni volte a promuovere l'inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, inserendo nel Piano dell'Offerta Formativa **la scelta inclusiva dell'Istituzione scolastica e indicando le prassi didattiche che promuovono effettivamente l'inclusione e l'integrazione** (gruppi di livello eterogenei, apprendimento cooperativo, ecc.).

I Consigli di Classe/ di Interclasse/ di Intersezione si adopereranno al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. Tutto ciò implica lavorare su tre direzioni:

1 Il clima della classe

Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle come arricchimento per l'intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive.

2 Le strategie didattiche e gli strumenti

La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorevoli, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

3 L'apprendimento-insegnamento

Un sistema inclusivo considera l'alunno protagonista dell'apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al "sapere", rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e "assecondando" i meccanismi di autoregolazione. Si suggerisce il ricorso alla metodologia dell'apprendimento cooperativo.

Proprio nell'ottica di cooperazione con il territorio e con le famiglie, l'I.C. La Pira-Gentiluomo ha aderito al Progetto "AREA" – Abilitazione, Ricerca e tecnologie di E-health per l'Autismo - che vede coinvolti l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, il Comune di Messina e l'Associazione dei genitori La Linea Curva – Persone e Autismo (Responsabile Scientifico del Progetto Area, Ing. Giovanni Pioggia).

VALUTAZIONE

La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno/a con disabilità, e dovrà essere sempre considerata come **valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance**.

Il progetto d'integrazione di tutti gli alunni diversamente abili sarà scandito da continui momenti di verifica, sia individuali che collegiali (Operatori della scuola, Operatori dei Servizi Sanitari e Sociali, Famiglia), a tal fine verranno utilizzate:

- L'osservazione
- Prove strutturate e non
- Compito in situazione

Ciò renderà il Piano Educativo flessibile e, quindi, suscettibile di aggiustamenti e modifiche, che si renderanno necessari durante l'anno scolastico.

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe.

COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

La partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Ai sensi dell'art 12 comma 5 della L.104/92, **la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del P.E.I., nonché alle loro verifiche**.

La partecipazione delle famiglie al sistema di istruzione, infatti, caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi anni ed è quindi necessario che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengano, per quanto possibile, nella logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno con disabilità.

La famiglia rappresenta, infatti, un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale.

Anche per tali motivi, la documentazione relativa all'alunno/a con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta.

PROGETTAZIONE EDUCATIVA GENERALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON D.S.A.

In conformità alla vigente normativa, Legge dell'8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un'atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. È bene precisare che le ricerche in tale ambito rilevano che circa il 20% degli alunni (soprattutto nel primo biennio della scuola primaria), manifestano difficoltà nelle abilità di base coinvolte dai Disturbi Specifici di Apprendimento. Di questo 20%, tuttavia, solo il tre o quattro per cento presenteranno un DSA. Ciò vuol dire che una prestazione atipica solo in alcuni casi implica un disturbo. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate».

“Individualizzato” è l'intervento calibrato sul singolo, anziché sull'intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene “personalizzato” quando è rivolto ad un particolare discente. La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio.

L'azione formativa personalizzata ha l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente.

La didattica personalizzata, sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; lo sviluppo consapevole delle sue 'preferenze' e del suo talento attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo.

La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per l'alunno e lo studente con DSA, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

Gli **strumenti compensativi** sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Fra i più noti indichiamo:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;

· i programmi di video scrittura con correttore ortografico, la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

Le **misure dispensative** sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento. D'altra parte, consentire all'alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d'essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. L'adozione delle misure dispensative, non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, Documentazione dei percorsi didattici.

Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

- dati anagrafici dell'alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo.

Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato.

Il Dirigente scolastico, nella logica dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi.

Tale azione si concretizza anche mediante la promozione e la cura di una serie di iniziative da attuarsi di concerto con le varie componenti scolastiche, atte a favorire il coordinamento dei vari interventi rispetto alle norme di riferimento.

Sulla base dell'autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane della scuola, il Dirigente scolastico potrà valutare l'opportunità di assegnare docenti curricolari con competenza nei DSA in classi ove sono presenti alunni con tale tipologia di disturbi.

In particolare, **il Dirigente:**

- garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali;
- stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie, e precisamente:
 - attiva interventi preventivi;
 - trasmette alla famiglia apposita comunicazione;
 - riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente;

- promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse;
- promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti);
- definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con DSA e ne coordina l'elaborazione e le modalità di revisione, anche – se necessario – facendo riferimento ai già richiamati modelli esemplificativi pubblicati sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa>);
- gestisce le risorse umane e strumentali;
- promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con DSA, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti;
- attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche.-riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente;
- promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse;
- promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti);
- definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con DSA e ne coordina l'elaborazione e le modalità di revisione, anche – se necessario – facendo riferimento ai già richiamati modelli esemplificativi pubblicati sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa>);
- gestisce le risorse umane e strumentali;
- promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con DSA, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti;
- attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche.

Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente scolastico potrà avvalersi della collaborazione di un docente (referente o funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.

Le funzioni del "referente" sono, in sintesi, riferibili all'ambito della sensibilizzazione ed approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell'applicazione didattica delle proposte.

Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, a seguito di corsi formalizzati o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica, diventa punto di riferimento all'interno della scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni:

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;

- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA. Il Referente d'Istituto avrà in ogni caso cura di promuovere lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti, ponendo altresì attenzione a che non si determini alcun meccanismo di "delega" né alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma operando per sostenere la "presa in carico" dell'alunno e dello studente con DSA da parte dell'insegnante di classe.

In particolare, **ogni docente**, per sé e collegialmente:

- durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;
- mette in atto strategie di recupero;
- segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;
- attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- adotta misure dispensative;
- attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;
- realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto.

La famiglia che si avvede per prima delle difficoltà del proprio figlio o della propria figlia, ne informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione. Essa è altrimenti, in ogni caso, informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del proprio figlio o figlia. La famiglia:

- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di libera scelta o della scuola - a far valutare l'alunno o lo studente secondo le modalità previste dall'Art. 3 della Legge 170/2010;
- consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010;
- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
- sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;
- verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
- considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.

Particolare importanza riveste, nel contesto finora analizzato, il rapporto con le famiglie degli alunni con DSA. Esse, in particolare nel primo periodo di approccio dei figli con la scuola primaria, sono poste di fronte a incertezza recata per lo più da difficoltà inattese, che rischiano di compromettere il sereno svolgimento dell'iter scolastico da parte dei loro figli. Necessitano pertanto di essere opportunamente guidate alla conoscenza del problema non solo in ordine ai possibili sviluppi dell'esperienza scolastica, ma anche informate con professionalità e costanza sulle strategie didattiche che di volta in volta la scuola progetta per un apprendimento quanto più possibile sereno e inclusivo, sulle verifiche e sui risultati attesi e ottenuti, su possibili ricalibrature dei percorsi posti in essere.

Sulla scorta di tali necessità, le istituzioni scolastiche cureranno di predisporre incontri con le famiglie coinvolte a cadenza mensile o bimestrale, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l'azione educativa della famiglia stessa.

La formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici è un elemento fondamentale per la corretta applicazione della Legge 170/2010 e per il raggiungimento delle sue finalità. Al riguardo, si pone in primo piano il tema della formazione in servizio. Un principio generale è che la competenza sui DSA dovrà permeare il corpo docente di ogni classe, in modo che la gestione e la programmazione di passi significativi (per es. il PDP) non sia delegata a qualcuno dei docenti, ma scaturisca da una partecipazione integrale del consiglio di classe.

A tal fine, gli Uffici Scolastici Regionali attivano gli interventi di formazione realizzando sinergie con i servizi sanitari territoriali, le università, gli enti, gli istituti di ricerca e le agenzie di formazione, individuando le esigenze formative specifiche, differenziate anche per ordini e gradi di scuola e tenendo conto di priorità dettate anche dalle precedenti attività formative svolte sul territorio.

Le istituzioni scolastiche, anche collegate in rete, possono organizzare opportuni percorsi di formazione mirati allo sviluppo professionale di competenze specifiche in materia.

La conoscenza della legge consente di avere consapevolezza del percorso completo di gestione dei DSA all'interno della scuola; i vari momenti di tale percorso e i processi conseguenti devono essere ben chiari al fine di assicurarne l'applicazione. La legge e le disposizioni attuative, contenute nel DM 12 luglio 2011, riassumono e superano tutti i provvedimenti e note ministeriali precedentemente emanati riguardo ai DSA.

PROGETTAZIONE EDUCATIVA GENERALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON B.E.S.

In riferimento alla direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”, viene delineata e precisata “la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà”. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.

La Direttiva estende pertanto “a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni”.

Strumento privilegiato sarà “il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti”.

In questa nuova e più ampia ottica, “il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.

La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia”. “È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia”.

Nel caso in cui non sia presente certificazione clinica o diagnosi, “il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso”.

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010. Bisogna inoltre, precisare che “qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo, non riuscendo ad ottenere la certificazione in tempi utili, si potrà superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni

(in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.

Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l'attenzione "sull'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.

Per perseguire tale "politica per l'inclusione", la Direttiva "fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche, che dovrebbero esplicitarsi, a livello di singole scuole, in alcune azioni strategiche di seguito sintetizzate.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto (**GLHI**) **si estendono alle problematiche relative a tutti i BES**. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di **Gruppo di lavoro per l'inclusione** (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
- elaborazione di una proposta di **Piano Annuale per l'inclusività** riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall' art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011.

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione dell'art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali". A tal punto i singoli GLHO

completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle *Linee guida* del 4 agosto 2009.

Inoltre il Gruppo di lavoro per l'inclusione costituisce l'interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).

Dal punto di vista organizzativo, pur nel rispetto delle autonome scelte delle scuole, si suggerisce che il gruppo svolga la propria attività riunendosi (per quanto riguarda le risorse specifiche presenti: insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, funzioni strumentali, ecc.), con una cadenza - ove possibile - almeno mensile, nei tempi e nei modi che maggiormente si confanno alla complessità interna della scuola, ossia in orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o funzionali (come previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009), potendo far rientrare la partecipazione alle attività del gruppo nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di contrattazione integrativa di istituto. Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale e, a seconda delle necessità (ad esempio, in caso di istituto comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi anche per gradi scolastici.

All'inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l'inclusività; al termine dell'anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.

La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale. A tal fine possono essere adottati sia strumenti strutturati reperibili in rete [come "Index per l'inclusione" o il progetto "Quadis" (<http://www.quadis.it/jm/>)], sia concordati a livello territoriale. Ci si potrà inoltre avvalere dell'approccio fondato sul modello ICF dell'OMS e dei relativi concetti di *barriere* e *facilitatori*.

Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 328/2000. Tali accordi dovranno prevedere l'esplicitazione di procedure condivise di accesso ai diversi servizi in relazione agli alunni con BES presenti nella scuola.

Si precisa inoltre che, fermi restando compiti e composizione dei GLIP di cui all'art. 15 commi 1, 3 e 4 della L. 104/92, le loro funzioni si estendono anche a tutti i BES, stante l'indicazione contenuta nella stessa L. 104/92 secondo cui essi debbono occuparsi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, "nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento."

In ogni caso, i CTS dovranno strettamente collaborare con i GLIP ovvero con i GLIR, la cui costituzione viene raccomandata nelle *Linee guida* del 4 agosto 2009.

Il legislatore prevede la "*definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola*" e ancora (comma c) la "*costituzione [...] di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane*

strumentali e finanziarie” e ancora (comma d) la “definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica” e infine (comma e) la “costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d) [...] sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.”

Laddove, per ragioni legate alla complessità territoriale, i CTI non potessero essere istituiti o risultassero poco funzionali, le singole scuole cureranno, attraverso il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, il contatto con i CTS di riferimento.

Si precisa che il gruppo di docenti operatori del CTS o anche del CTI dovrà essere in possesso di specifiche competenze, al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi con interventi di consulenza e di formazione mirata. È quindi richiesta una “specializzazione” – nel senso di una approfondita competenza – nelle tematiche relative ai BES. Per quanto riguarda l'area della disabilità, si tratterà in primis di docenti specializzati nelle attività di sostegno, ma anche di docenti curricolari esperti nelle nuove tecnologie per l'inclusione. Per l'area dei disturbi evolutivi specifici, potranno essere individuati docenti che abbiano frequentato master e/o corsi di perfezionamento in “Didattica e psicopedagogia per i DSA”, ovvero che abbiano maturato documentata e comprovata esperienza nel campo, a partire da incarichi assunti nel progetto NTD (Nuove Tecnologie e Disabilità) attivato sin dal 2006.

PIANO PER L'INCLUSIVITÀ'

PREMESSA

Il Piano annuale per l'Inclusività (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n.8/2013 a firma del Capo Dipartimento per l'Istruzione, intende fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante. Il P.A.I., infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad *accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi*, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola "per tutti e per ciascuno". Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all'auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione.

Il P.A.I. non va dunque interpretato come un "piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali", ad integrazione del P.O.F. e non è quindi un "documento" per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni.

L'Istituto si propone, quindi, di potenziare la cultura dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. A tal fine intende:

- creare un ambiente accogliente e di supporto;
- sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curriculum, sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;
- promuovere l'attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
- centrare l'intervento sulla classe in funzione dell'alunno;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l'utilizzo di facilitatori e l'analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali.

Destinatari

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

- disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);
- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.

Risorse umane

Dirigente Scolastico

Collaboratori del D.S.

Funzione Strumentale per le attività di sostegno e DSA/BES

Funzione strumentale per l'autovalutazione d'Istituto

Docenti per le attività di sostegno

Coordinatori di classe per la scuola secondaria di 1° grado

Insegnanti dell'equipe di classe e di sezione per la scuola primaria e dell'infanzia

Personale ATA

Organi collegiali

Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) approvato dal collegio dei docenti

Compiti e funzioni del GLI

1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione

2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici
 3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi anche per quanto riguarda i DSA
 4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi
 5. Elaborazione di un "Piano Annuale per l'Inclusione" (da redigere entro il mese di giugno di ogni anno)
 6. Interfaccia con CTS, servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc.
 7. Analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso.
- Il Piano Annuale verrà discusso e poi deliberato dal Collegio dei Docenti.

Composizione del gruppo

E' presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituito dal gruppo di sostegno, dalle funzioni strumentali e da una rappresentanza dei docenti coordinatori.

Consiglio di Classe/Consiglio di interclasse/Consiglio di intersezione

1. Individuazione

(D.M. 12/7/13) *"Le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l'applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell'art. 3 della Legge 170/2010".*

I Consigli, sopra indicati, hanno il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica "PDI e PDP" ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.

(D.M. 12/7/13) *"L'adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.*

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici effettuati.

2. *La scuola adotterà modalità valutative che consentano allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.*

3. *Le Commissioni degli Esami di Stato terranno in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di Esami di Stato, si possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicureranno, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adotteranno criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di fine ciclo e sia in fase di prove orali.*

4. *L' Istituzione scolastica attua ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizza le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte*

di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

5. Fatto salvo quanto definito precedentemente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di Esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante **esplicita richiesta di dispensa** dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica.

In sede di esami di fine I ciclo modalità e contenuti delle prove orali - sostitutive delle prove scritte - sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono - su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato".

GLH D'ISTITUTO -Compiti e funzioni

E' composto dal DS, dal coordinatore delle attività di sostegno, dai docenti di sostegno, dai rappresentanti dei servizi territoriali e dalle famiglie.

Nel mese di settembre rielabora la proposta di Piano Annuale per l'inclusione in base alle risorse assegnate alla scuola.

Collegio dei Docenti

-Discute e delibera il piano annuale

-All'inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione.

- Al termine dell'anno scolastico verifica i risultati ottenuti.

Risorse strumentali

Per rispondere a tali esigenze la scuola potenzierà l'acquisto e/o il comodato d'uso di attrezzature e ausili informatici specifici che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni speciali dei nostri alunni con bisogni educativi speciali come la lavagna interattiva multimediale, tastiera facilitata, e così via.

MODALITA' D'INTERVENTO

A livello di Istituto è favorita la partecipazione ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale.

L'Istituto propone attività di aggiornamento e formazione che formino tutti i docenti ai temi dell'educazione inclusiva e migliorando la loro capacità di attivare le metodologie dell'apprendimento cooperativo, del fading e del tutoring.

Interventi per la formazione

Anche attraverso il supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR, attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità". Inoltre i CTS possono essere impiegati come centri di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio ed essere interconnessi telematicamente.

La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola

Tali azioni sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi. La scuola si impegna a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto

previsto dalla Legge 328/2000. Tali accordi dovranno prevedere l'esplicitazione di procedure condivise di accesso ai diversi servizi in relazione agli alunni con BES presenti nella scuola.

Si precisa inoltre che, fermi restando compiti e composizione dei GLIP di cui all'art. 15 commi 1, 3 e 4 della L. 104/92, le loro funzioni si estendono anche a tutti i BES, stante l'indicazione contenuta nella stessa L. 104/92 secondo cui essi debbono occuparsi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, "nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento."

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE

(L.170/2010) Una scuola inclusiva guida le famiglie alla conoscenza del problema, particolarmente, come è ricordato nelle "Linee Guida" per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, "*... se sono poste di fronte ad una incertezza dovuta a difficoltà inattese che rischiano di compromettere il sereno svolgimento dell'iter scolastico dei loro figli. Vanno informate con professionalità e continuità sulle azioni che la scuola intende mettere in atto e sulle strategie didattiche progettate, sulle verifiche e sui risultati ottenuti, sulle possibili riprogettazione dei piani individualizzati ...*".

Non appaia superfluo chiarire ai genitori che l'art.3 della L.170/10 attribuisce alla scuola il compito di svolgere *attività di individuazione precoce* dei casi sospetti di D.S.A., distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine didattica o ambientale, per individuare un alunno con potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento. Tali attività hanno il solo fine di individuare precocemente casi sospetti o a rischio D.S.A. sin dai primi anni del percorso scolastico (certificazione della *dislessia* a partire dalla seconda classe elementare, diagnosi della *discalculia* alla fine della terza). Risulta estremamente importante, per l'azione educativa e didattica, conoscere per tempo l'esistenza dei disturbi, e poter attivare tutte le misure previste dalla normativa.

Le "Linee Guida emanate il 17 aprile 2013 affermano che "*... la capacità di osservazione degli insegnanti ha un ruolo fondamentale non soltanto per l'individuazione precoce, ma per tutto il percorso scolastico perché consente al docente di osservare il particolare stile cognitivo e di individuare le caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo ...*".

Per gli **alunni con disabilità certificata** è prevista la formulazione del

- Piano educativo Individualizzato (PEI).

Per **gli alunni con DSA** le misure indicate riguarderanno le metodologie didattiche attraverso un'azione formativa individualizzata e personalizzata e attraverso l'introduzione di strumenti compensativi e misure dispensative, definiti nel

- Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Negli **altri casi** si potranno esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita e gli strumenti e strategie didattiche.

L'attivazione del PDP è deliberata in Consiglio di classe per la scuola secondaria di 1° grado e dall'equipe di classe e di sezione per la scuola primaria e dell'infanzia, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia.

La famiglia autorizza in forma scritta il trattamento dei dati sensibili.

ALUNNI CON DISABILITA'

Il docente specializzato

Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti coinvolte nel processo di integrazione dell'alunno disabile, la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche delle strutture pubbliche.

All'inizio dell'anno scolastico, in base alle esigenze emerse dopo un congruo periodo di osservazione, stabilisce, in accordo con il Dirigente Scolastico, un orario didattico temporaneo. A tal fine, si individuano insieme al C.d.C., le discipline in cui intervenire.

Il docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con la Asl di riferimento; redige

congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario nazionale, con i genitori e il Consiglio di classe il PEI ed il PDF;

GLH d'Istituto

Composizione: Dirigente Scolastico, referente dei docenti di sostegno (funzione strumentale), docenti per le attività di sostegno, referente ASL, referente personale ATA, referente Enti locali, operatori specialistici. Si riunisce due volte all'anno e/o ogni volta venga ritenuto necessario.

Compiti

- Analizza la situazione complessiva dell'Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse umane e materiali, agli alunni in situazioni di disabilità.
- Cura i rapporti con le Asl e con le associazioni delle persone disabili.
- Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell'integrazione degli alunni disabili nell'Istituto.
- Propone le spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche previste per ciascun P.E.I.

Funzione Strumentale Area Disabilità

Quanto alle funzioni, si possono riassumere come segue:

- competenze di tipo organizzativo (Gestione delle risorse personali, contatti con i referenti dell'ASL, collaborazione con il Dirigente Scolastico per l'organizzazione delle attività di sostegno);
- Competenze di tipo progettuale e valutativo (predisposizione di modulistica, formula progetti in base ai bisogni educativi emersi nell'Istituto e in base alle proposte del gruppo di lavoro per le attività di sostegno);
- Scelte metodologiche e didattiche
- All'interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e metodologie favorevoli all'inclusione e il lavoro di gruppo come l'apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo laboratoriale, le lezioni differite. Per programmare gli interventi didattici in base alle esigenze degli alunni si adotta, ove possibile, una programmazione per aree disciplinari.

Verifica e valutazione

Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al PEI.

Il Pei può essere curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente differenziato, con individualizzazione dei percorsi d'apprendimento.

Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curricolari, possono essere equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione.

Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l'autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell'alunno dal docente per le attività di sostegno.

Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la programmazione della classe in modo da favorire l'inclusione dell'alunno.

Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe o nei laboratori specifici, solo in casi rari ed eccezionali si possono prevedere attività in rapporto uno a uno.

Continuità educativo-didattica

L'istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento dell'alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché l'insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi.

PROCEDURE DI ACCOGLIENZA

La Funzione Strumentale per le attività di sostegno, DSA/BES verifica la documentazione pervenuta e attiva risposte di tipo organizzativo per accogliere l'alunno stesso (assistenza di base, trasporto,

strumenti e ausili informatici ecc...).

Il docente per le attività di sostegno assegnato alla classe informa il Consiglio di classe o le insegnanti dell'equipe di classe o di sezione sulle problematiche relative all'alunno, incontra i genitori all'inizio dell'anno scolastico, prende contatti con gli specialisti della ASL, collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e inclusione per gli alunni diversamente abili.

Le famiglie che vogliono conoscere l'offerta formativa dell'Istituto per gli alunni disabili possono usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente per le attività di sostegno, o altro docente di sostegno delegato.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Alunni con DSA (Legge 170 dell' 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA prevede due articolazioni corrispondenti rispettivamente alla redazione del PDP per gli alunni DSA accertati e all'individuazione di alunni a rischio DSA (screening DSA). Entrambe le procedure sono gestite dal coordinatore di classe o dagli insegnanti dell'equipe di classe o di sezione.

REDAZIONE DEL PDP

Famiglia

Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell'istituto: all'atto dell'iscrizione o alla formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PDP.

Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura. Si impegna ad avere colloqui mensili/periodici con i docenti.

La certificazione

La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.

Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo dell'a.s. in corso.

Segreteria didattica

Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della documentazione. Predisporre l'elenco degli alunni DSA per Funzione Strumentale per le attività di sostegno, DSA/BES.

Funzione strumentale per le attività di sostegno, DSA/BES

Consegna la documentazione al CdC, nel primo consiglio dopo il ricevimento della documentazione.

Provvede all'eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al CdC, su esplicita richiesta della famiglia.

Consiglio di classe –equipe di classe- equipe di sezione

Valuta la necessità di un PDP per l'alunno. Se richiesto dalla famiglia predisporre il PDP su apposito modello previsto dall'istituto e disponibile sul sito nell'area modulistica. Consegna il PDP al Dirigente.

Il coordinatore di classe e le insegnanti dell'equipe di classe e di sezione monitorano il piano di studi personalizzato nel corso dell'anno, il coordinatore comunica alla famiglia l'esito del monitoraggio

Dirigente Scolastico

Prende visione del PdP e lo firma.

Coordinatore di classe e insegnanti dell'equipe di classe e di sezione

Condivisione del PDP con le famiglie che deve essere firmato dai genitori, dall'alunno e dagli specialisti se presenti. Il PDP deve essere sottoscritto sia in caso di accettazione sia in caso di rifiuto.

Accettazione

Il PDP diviene operativo. L'originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell'alunno.

Rifiuto

Il PDP non diviene operativo. L'originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell'alunno.

Predisposizione del Piano di studi personalizzato

Gli insegnanti della classe predispongono gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità pedagogico-didattica. Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, gli insegnanti dovranno motivare opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. La famiglia collabora alla stesura del PDP assumendo la corresponsabilità del progetto educativo. Il coordinatore di classe o le insegnanti dell'equipe di classe o di sezione deliberano l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato. Predisposizione del Piano di studi personalizzato. Il monitoraggio del PDP sarà effettuato durante i Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e durante gli incontri del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione sul confronto dei casi.

Attivazione del piano di studi personalizzato

Il piano di studi personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive. In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano.

Documentazione

Il coordinatore di classe e le insegnanti dell'equipe di classe e di sezione sono responsabili della documentazione che dovrà essere consegnata al Dirigente Scolastico che prende visione del PDP e lo firma.

Monitoraggio

Il coordinatore di classe o le insegnanti dell'equipe di classe o di sezione informano la Funzione Strumentale per le attività di sostegno, DSA/BES del percorso di inclusione attivato.

Il monitoraggio del PDP sarà effettuato durante i Consigli di classe e durante gli incontri del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione sul confronto dei casi.

Valutazione

Il coordinatore di classe o le insegnanti dell'equipe di classe o di sezione assumono la responsabilità pedagogico-didattica ai fini valutativi. La valutazione tiene conto del PDP.